



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 16 DEL 29 GENNAIO 2010

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione.

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8.2.54 n°320;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 17 comma 1 della L.R. 50/93;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;

VISTO il decreto regionale n. 183 del 16 dicembre 2009, "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione";

VISTO il verbale dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) della riunione del 22 gennaio 2010, trasmesso con nota del Ministero della Salute prot. 1191 del 27 gennaio 2010;

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla rabbia silvestre nel Veneto;

VISTO che le operazioni di vaccinazione dei cani in provincia di Belluno sono completate entro la data prevista del 31/01/2010, e che pertanto per tale provincia non si ritiene necessario prevedere ulteriori proroghe per l'attività di vaccinazione dei cani;

CONSIDERATA comunque la necessità di vaccinare in provincia di Belluno i cuccioli che, per la loro età, non si erano potuti vaccinare entro il 31/01/10, come pure quelli che verranno successivamente acquistati, si ritiene necessario per questi animali applicare le tariffe di cui alla D.G.R. 3895 del 15/12/09 almeno fino al 31/03/10;

VISTA la positività per rabbia riscontrata in un gatto nel comune di Pedavena (BL), a seguito della quale si reputa opportuno prendere in considerazione la necessità di vaccinare anche le colonie dove si è riscontrato il gatto positivo nonché i gatti di proprietà situati nelle loro immediate vicinanze;

CONSIDERATO che, nel corso della campagna di vaccinazione obbligatoria dei cani, sono stati riscontrati numerosi animali senza microchip, e che pertanto i Servizi Veterinari delle Az-ULSS hanno dovuto provvedere (oltre che alle operazioni di vaccinazione) anche alla loro identificazione elettronica, facendosi così carico di lavoro aggiuntivo che ha portato ad una significativa dilazione dei tempi per la conclusione della campagna vaccinale;

CONSIDERATO, inoltre, che sono giunte numerose richieste da parte delle Amministrazioni locali delle zone coinvolte dall'emergenza per la proroga della scadenza delle campagne di vaccinazione canina oltre il termine previsto del 31/01/10, in modo da garantire una più efficace e capillare profilassi vaccinale del territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario concedere almeno ai territori delle province di Venezia, Treviso e Vicenza di cui all'Allegato B una proroga per la vaccinazione dei cani fino al 31/03/10, così come indicato nel verbale dell'UCC del 22/01/2010;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di effettuare la vaccinazione degli animali da reddito che si recano al pascolo nelle zone "a rischio" per la rabbia;

CONSIDERATO che è stata portata a termine la prima fase di vaccinazione orale delle volpi (completata dalla distribuzione manuale delle esche vaccinali) nei territori "a rischio" del Veneto e in quelli limitrofi;


VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'IZSve con decreto 8 maggio 2002 dal Ministero della Salute;

SENTITA l'Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto.

DECRETA

1. L'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, così come modificato dal decreto regionale n. 183 del 16 dicembre 2009, è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, D. L.vo 22 maggio 1999, n. 196.

3. I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente provvedimento.
4. Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall'art. 86 e 87 del R.P.V. 320/54.
5. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende ULSS ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

- Dr. Piero Vio -




Allegato A al Decreto n. 16 del 29 gennaio 2010

Situazione epidemiologica

Nell'ottobre del 2008, a distanza di quasi 13 anni dall'ultimo caso di rabbia diagnosticato in una volpe in provincia di Trieste nel dicembre del 1995, la rabbia silvestre ha fatto la sua ricomparsa in alcuni comuni del nord-est della regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'autunno 2009, i focolai di rabbia si sono estesi anche al territorio del Veneto: ad oggi, i casi di rabbia diagnosticati sono 69, tutti localizzati nella provincia di Belluno, ed hanno interessato le seguenti specie: volpe, cane, tasso, asino, faina, capriolo e gatto.

Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici

1. a) Nel territorio di cui all'Allegato B, ad eccezione della provincia di Belluno, è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.

b) I cani che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
2. Nella provincia di Belluno, dove sono state completate le vaccinazioni dei cani, potranno comunque essere vaccinati i cuccioli che, per la loro età, non si erano potuti vaccinare entro il 31/01/10, come pure quelli che verranno successivamente acquistati, applicando le tariffe di cui al successivo punto 4.
3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari.
4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi. Le tariffe relative alle operazioni di vaccinazione sono quelle stabilite dalla D.G.R. 3895 del 15/12/09, che si applicano anche ai cani vaccinati di cui ai precedenti punti 1. e 2., nonché agli animali vaccinati di cui al successivo punto 9.
5. Al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.
6. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e degli altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili.
7. Le operazioni di cui al precedente punto 1. a) dovranno essere completate entro il 31 marzo 2010.
8. I Servizi Veterinari delle competenti Aziende ULSS dovranno porre particolare attenzione nella gestione delle colonie feline situate nelle zone di cui all'Allegato B, sensibilizzando le persone che se ne occupano sulla necessità di segnalare i soggetti con comportamento anomalo nonché di conferire loro i soggetti deceduti.



9. In caso di rilevamento di positività per rabbia in gatti appartenenti a colonie feline, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, può disporre con proprio provvedimento la vaccinazione dei gatti facenti parte di detta colonia nonché dei gatti di proprietà delle zone ad essa limitrofe; ai proprietari di tali gatti potrà essere applicata, dal Servizio Veterinario, la tariffa di cui alla D.G.R. 3895 del 15/12/09.

Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici sensibili destinati al pascolo (compreso l'alpeggio)

Gli animali domestici sensibili destinati al pascolo nei territori di cui all'Allegato B, devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica pre-contagio almeno 21 giorni prima della partenza e secondo le modalità indicate nel foglietto illustrativo; questa disposizione si applica anche per gli animali provenienti da altre Regioni o Province Autonome.

Al fine di sostenere la zootecnia, soprattutto nelle zone di montagna, i costi relativi alla citata vaccinazione degli animali da reddito (bovini, ovi-caprini ed equini destinati alla macellazione) sono a carico della Regione; la vaccinazione di tutti gli altri animali non da reddito sarà a carico dei proprietari degli animali.

Disposizioni sanitarie

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 90 del D.P.R. 8.2.1954 n. 320, in tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo.

Sul territorio di cui all'Allegato C la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale è consentita a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e che siano tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, l'impiego dei cani utilizzati nelle attività di soccorso alpino ed il loro addestramento sono consentiti, anche senza l'uso del guinzaglio, purché siano stati vaccinati da almeno 21 giorni.

2. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti possono autorizzare le attività di addestramento, allenamento e gare di cani vaccinati da almeno 21 giorni e tenuti sotto stretta sorveglianza in aree ricadenti nei territori di cui all'Allegato C, previo parere favorevole da parte del Centro di Referenza nazionale per la Rabbia, da richiedersi a cura della stessa Amministrazione provinciale utilizzando l'allegato modello fac-simile (Allegato A1), nonché attenendosi alle eventuali prescrizioni previste nel suddetto parere e comunicando i dati relativi alle attività autorizzate all'Azienda ULSS territorialmente competente per gli eventuali controlli.

3. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.



4. In tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate le strutture territoriali dell'Istituto Zooprofilattico.

Vaccinazione pre-contagio delle volpi

Premesso che, ai sensi della vigente normativa, la vaccinazione pre-contagio delle volpi dovrà continuare per i prossimi 3 anni, articolata su 2 campagne vaccinali l'anno, a fine inverno-inizio primavera del corrente anno verrà ridefinita una nuova campagna di vaccinazione orale pre-contagio delle volpi, che verrà implementata secondo le modalità stabilite dal Piano di vaccinazione concordato dall'Unità di Crisi Centrale e presentato alla Comunità Europea.



Allegato A1 al Decreto n. 16 del 29 gennaio 2010

MODELLO FAC-SIMILE DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE DI CANI DA CACCIA

PROVINCIA DI

Al Centro di Referenza Nazionale per la Rabbia c/o IZS delle Venezie Viale dell'Università, 10 35020 LEGNARO (PD) fax n. 049 8084258

e, p.c., alla Regione del Veneto U.P. Caccia e Pesca Via Torino, 110 30172 VENEZIA MESTRE fax n. 041 2795504

U.P. Sanità Animale ed Igiene alimentare Dorsoduro, 3943 30123 VENEZIA fax n. 041 2791330

All'Azienda ULSS n.

OGGETTO: Richiesta parere ai fini dell'autorizzazione ad attività di addestramento, allenamento e gare cani ai sensi del decreto Regione Veneto n. del.....

Con la presente si richiede, ai sensi del decreto, il parere di codesto spettabile Centro di referenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione delle seguenti attività:

- Attività di allenamento e addestramento gara cinofila

- Localizzazione dell'attività:

- Comune di Località

Zona addestramento cani denominatasuperficie totale ha

ovvero

Territorio libero della superficie totale di ha



(allegare, in entrambi i casi, cartografia riportante la perimetrazione dell'area su CTR, o fornire perimetrazione su formato digitale shape file)

- Modalità di conterminazione dell'area: (specificare se l'area è recintata e il tipo di recinzione, ovvero tabellata, ovvero delimitata da confini naturali ovvero con nessuna delimitazione fisica)

- Periodo di attività:

L'attività cinofila si svolgerà nel periodo dal al , nei seguenti giorni settimanali con i seguenti orari , ovvero

La gara cinofila si svolgerà nel/i giorno/i con il seguente orario

- Cani ammessi alle attività:

Alle attività di cui sopra si prevede la partecipazione dei seguenti cani:

- cani di proprietà di soci della Riserva, residenti nello stesso Comune numero
- cani provenienti da altri Comuni della Provincia numero
- cani provenienti da altre Province / Regioni numero
- cani provenienti dall'estero numero

- Tipo di attività:

Specificare il tipo di attività svolta(da seguita/ferma, su selvaggina liberata/naturale, con sparo/senza sparo, ecc.)

- Responsabile dell'attività:

L'organizzazione e la gestione delle suddette attività sono sotto la responsabilità della seguente Riserva/Ente/Associazione/Impresa..... nella persona di(Nome e Cognome) , residente in , n. cellulare

Per l'Amministrazione Provinciale di _____
(Timbro e firma)